

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1923

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, ALLOCCA, CAIATI, SANGALLI, MAGGIONI,
VAGHI, VALEGGIANI, CASTELLI, SPERANZA, MATTARELLI,
DEGAN, de' COCCI, MOLÈ, AZZARO, MERENDA**

Presentata il 21 ottobre 1969

Istituzione del ruolo degli operatori economici del turismo e regolamentazione della loro attività

ONOREVOLI COLLEGHI! — La considerevole espansione del movimento turistico, e l'attuazione del piano di sviluppo economico, di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685, impone un adeguato ordinamento delle attività economiche del settore del turismo e precisamente che le aziende operanti in questo campo siano rette da persone idonee, qualificate e si trovino ubicate in località di effettivo movimento turistico o di potenziale sviluppo.

L'istituzione di un ruolo degli operatori turistici trova, quindi, giustificazione nella opportunità di consentire un efficiente svolgimento ed un valido sviluppo al settore delle attività economiche del turismo, in particolare alle aziende dell'ospitalità e della somministrazione di alimenti e bevande, le cui prestazioni realizzano una funzione essenziale (non sono inclusi in questa disciplina gli agenti di viaggio disciplinati da altra legge).

È di vitale importanza che questa funzione essenziale sia affidata soltanto ad operatori che, o per essere in possesso di requisiti specifici preventivamente accertati, o per avere già dato prova idonea di capacità professionale, diano sicura garanzia di preciso e corretto adempimento dei loro compiti professio-

nali in un mercato aperto al mondo intero, quale è quello del turismo.

Il fenomeno turistico è andato, invero, assumendo negli ultimi due decenni una rilevanza sul piano economico tale da assurgere spesso a fattore determinante del benessere dei Paesi.

Alla imponenza della evoluzione socio-economica del turismo deve corrispondere quindi un adeguamento continuo, quantitativo e qualitativo, delle attrezzature e delle prestazioni turistiche: ne deriva la necessità di un coordinamento armonico, di un perfezionamento specialistico e di una corresponsabilità organica; di qui la necessità di una disciplina più vigile, di una regolamentazione accorta che preservi dai rischi del dilettantismo e della improvvisazione e dalle iniziative disordinate.

Tale necessità si avverte considerando il movimento turistico, oltreché nel suo crescente ordine di grandezza, anche nella sua fenomenologia tutta moderna di esigenze accresciute e di maggiore complessità dei soddisfacimenti: complessità che richiede in chi assume su di sé il servizio turistico solide doti morali, capacità tecniche ed organizzative af-

fnate, possesso di requisiti soggettivi e oggettivi che diano affidamento di una corretta conduzione aziendale.

Le aziende dell'ospitalità e della ricettività hanno segnato percentuali di incremento varianti dal 20 al 50 per cento e tale sviluppo, dovuto in parte ad iniziative improvvisate, richiede ora una regolamentazione che stabilisca i requisiti che gli imprenditori di attività turistiche debbono possedere e, d'altra parte, distribuisca le nuove iniziative secondo direttrici preventivamente programmate.

La presente proposta di legge tende, quindi, ad introdurre una disciplina giuridica degli operatori economici del turismo analogamente a quanto vige per altre categorie che sono già disciplinate da ruoli professionali. (Legge 21 marzo 1958, n. 253, sulla disciplina della professione di mediatore, legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo, ecc.).

Parimenti in conformità con le linee programmatiche, tracciate dalla legge 27 luglio 1967, n. 685, occorre predeterminare l'apertura di nuove aziende turistiche in rapporto alle esigenze o agli incrementi delle aree turistiche e ciò al fine di adeguare gli impianti turistici alle zone che detta legge classifica di sviluppo turistico intenso e già da tempo affermate; di dosare opportunamente l'installazione di nuove aziende nelle zone in fase iniziale di sviluppo turistico aventi ampie prospettive di ulteriore espansione; ed infine di regolare, nel tempo e nello spazio, gli insediamenti turistici nelle zone non ancora valorizzate e suscettibili di sviluppo.

Si tratta di evitare l'insediamento di nuove aziende della ricettività e dell'ospitalità in quelle località nelle quali le attrezzature esistenti sono sufficienti a soddisfare le richieste del turismo straniero e quelle del movimento turistico interno; e di favorire, invece, l'apertura di aziende dove l'offerta turistica è inferiore alla domanda, ovvero dove le caratteristiche naturali, paesaggistiche, climatiche, storico-artistiche suggeriscono validamente lo avvio promozionale di nuove iniziative.

È interesse dell'economia nazionale e turistica, in particolare, che gli investimenti di capitale affluiscano là dove possono essere maggiormente redditizi non soltanto per i singoli imprenditori, ma anche per la collettività, e ciò specialmente in previsione del persistere di una progressiva e costante dilatazione del movimento turistico, come si ri-

scontra in tutti i paesi europei ed extra-europei.

Con il riordinamento che si propone vengono acquisite le decisioni del Senato della Repubblica nella seduta del 27 giugno 1967 il quale, su proposta del Ministro dell'interno, abrogava le disposizioni e gli organismi contenuti nelle leggi di pubblica sicurezza, come il rapporto limite per la vendita di bevande alcoliche, il divieto di spaccio delle stesse nei giorni festivi e durante le operazioni elettorali, nonché la commissione provinciale contro l'alcoolismo.

La presente proposta di legge si articola in due parti, una riguardante le modalità ed i requisiti per essere iscritti nel ruolo degli operatori economici del turismo e gli organi che lo disciplinano, e l'altra relativa ai piani territoriali di adeguamento con le norme e le procedure da seguire per la loro delimitazione.

L'articolo 1 definisce gli operatori economici del turismo quali esercenti l'attività di ospitalità o di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa o mediante apparecchi automatici fissi.

L'iscrizione nel ruolo è obbligatoria e la tenuta dei singoli ruoli provinciali è demandata agli enti provinciali per il turismo, i quali decidono sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dal ruolo e dall'elenco speciale.

Per ogni operatore economico, sono richiesti particolari requisiti tecnico-professionali che riguardano tanto i titoli di studio, quanto la conoscenza pratica dell'attività che il richiedente intende intraprendere, nonché requisiti morali (articoli 2, 3, 4).

Oltre al ruolo generale è previsto anche un elenco speciale per coloro i quali, anziché essere imprenditori diretti svolgono le stesse funzioni su mandato ricevuto da un ente o da un titolare d'azienda (articolo 6).

Per sopperire alle spese incontrate dagli enti provinciali per il turismo per la tenuta dei ruoli e degli elenchi speciali, è stato previsto un diritto fisso di lire 25.000, ridotto a lire 5.000 per gli iscritti nell'elenco speciale e per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano la attività. Per quest'ultimi anzi è richiesta solamente l'istanza all'ente provinciale per il turismo da presentarsi entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge.

La citata legge sulla programmazione ed altre specifiche, come quella del 26 giugno 1965, n. 717, relativa agli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e l'altra del 12 mar-

zo 1968, n. 326, per l'incentivazione delle attrezzature ricettive, comportano la suddivisione del territorio nazionale in tre tipi di zone e cioè di sviluppo turistico, di ulteriore sviluppo e ad economia turistica matura.

Agli enti provinciali per il turismo è anche affidato il compito di predisporre piani territoriali provinciali che prevedano l'insediamento di aziende della ricettività e dell'ospitalità senza creare sovrastrutture improduttive e senza neppure dar luogo a carenze di attrezzature (articoli 8, 10) e possono anche essere autorizzati piani interprovinciali.

Presso gli enti provinciali per il turismo e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo vengono istituite commissioni (articoli 9 e 14) che devono essere consultate tanto per la formazione dei piani provinciali ed interprovinciali di adeguamento, quanto nel caso di ricorsi avverso le deliberazioni adottate.

Per la pubblicità dei piani, ad ogni effetto, è prevista l'inserzione nel foglio annunci legali della provincia nonché l'affissione negli albi dei comuni interessati.

La proposta di legge prevede altresì sanzioni da un minimo di lire 25.000 ad un mas-

simo di lire 500.000 per coloro che violano le disposizioni della stessa e l'emanazione di un regolamento di esecuzione da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del settore turistico più rappresentative.

Infine (articolo 18) si abrogano le norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quelle relative al rapporto limite per le licenze ed ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nella presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione intende essere valido mezzo per un riordinamento delle attività economiche del settore turistico-ricettivo che, mediante la riqualificazione soggettiva e oggettiva sul piano professionale e su quello dell'ospitalità, conseguirà il perfezionamento delle attrezzature esistenti in conformità alle leggi sulla programmazione e gioverà soprattutto all'incremento di questa essenziale componente dell'economia del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

RUOLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL TURISMO

ART. 1.

(Istituzione del ruolo)

Presso ciascun Ente provinciale per il turismo è istituito il ruolo degli operatori economici esercenti l'attività di ospitalità o di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa o mediante apparecchi automatici fissi.

Sono escluse le imprese di viaggi e turismo disciplinate da altra legge.

L'iscrizione è obbligatoria, ha validità per tutto il territorio della Repubblica e legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata conseguita salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

ART. 2.

(Domanda di iscrizione)

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, anche cooperative, devono presentare domanda all'Ente provinciale per il turismo rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver compiuto il ventunesimo anno di età;

b) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

c) essere in possesso della licenza della scuola di obbligo o titolo equipollente per i cittadini della Comunità economica europea e per gli stranieri;

d) dare affidamento di solvibilità e di correttezza commerciale;

e) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

L'iscrizione è disposta, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dal comitato esecutivo dell'Ente provinciale per il turismo integrato da quattro rappresentanti designati uno per ciascuna dalle associazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazio-

nali più rappresentative degli alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggi e commercianti.

ART. 3.

(Requisiti professionali)

Per l'iscrizione nel ruolo è necessario dimostrare di:

1) aver frequentato con esito positivo un corso professionale, istituito o riconosciuto dallo Stato, avente per oggetto le attività di cui all'articolo 1;

2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, le attività di cui all'articolo 1 o aver prestato la propria opera, per almeno tre anni, presso imprese esercenti tali attività in qualità di dipendente qualificato o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso le predette attività devono essere state svolte e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

ART. 4.

(Requisiti morali)

L'iscrizione nel ruolo è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni;

3) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, a pena detentiva ovvero a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale;

4) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chiunque venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente può essere cancellato dal registro, in base a disposizione contenuta nella sentenza di condanna.

L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato di ufficio ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti del comitato esecutivo dell'Ente provinciale per il turismo in materia di iscrizione e cancellazione dal ruolo, l'interessato può proporre ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento o dalla scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2.

Il ricorso contro la cancellazione dal ruolo ha effetto sospensivo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo decide in via definitiva, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 14, e comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 6.

(Elenco speciale)

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al ruolo, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 coloro:

1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione dell'azienda anche se la stessa appartenga ad ente pubblico;

2) che siano preposti, ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile, all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attività di cui all'articolo 1.

Spetta al titolare dell'impresa o al legale rappresentante dell'ente fare denuncia allo Ente provinciale per il turismo delle persone di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Diritti)

L'iscrizione nel ruolo è subordinata al pagamento a favore dell'Ente provinciale per il turismo, di un diritto fisso nella misura di lire 25.000; per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 6 la misura è di lire 5.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del ruolo e dell'elenco speciale è a carico dell'Ente provinciale per il turismo.

CAPO II

PIANI PROVINCIALI
PER LE STRUTTURE TURISTICHE

ART. 8.

(Direttive tecnico-economiche)

Allo scopo di razionalizzare la ricettività turistica adeguandola alle esigenze del turismo nazionale, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana, periodicamente, le direttive tecnico-economiche alle quali dovranno uniformarsi i piani provinciali di cui all'articolo 10.

Le direttive sono emanate sentito il parere della commissione centrale di cui all'articolo 14.

ART. 9.

(Commissione provinciale)

Presso l'Ente provinciale per il turismo è istituita una commissione provinciale per la formazione dei piani per le attività di cui all'articolo 1, così composta:

a) dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del prefetto;

c) un rappresentante degli enti locali designato dall'amministrazione provinciale;

d) da due componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo;

e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) da quattro rappresentanti designati uno per ciascuna dalle associazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali più rappresentative degli alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio e commercianti;

g) da due rappresentanti dei lavoratori del settore del turismo aderenti alle organizzazioni nazionali più rappresentative.

Il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo, può di volta in volta, invitare un rappresentante dei comuni o degli enti pubblici interessati ad argomenti posti all'ordine del giorno.

La Commissione dura in carica tre anni e le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Ente provinciale per il turismo o da un funzionario da lui designato in servizio presso l'ente stesso.

ART. 10.

(Piani provinciali)

Il consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla formazione e approvazione di un piano quinquennale di adeguamento provinciale dei servizi di ospitalità o di somministrazione di alimenti e bevande, per armonizzare l'offerta ricettiva con il grado di utilizzazione in atto degli impianti e con il prevedibile andamento della domanda, su conforme parere della commissione provinciale di cui al precedente articolo 9.

I dati stabiliti dal piano possono essere modificati annualmente con riguardo alle constatate variazioni previsionali della domanda.

Qualora, nel termine di centoventi giorni, l'Ente provinciale per il turismo non abbia provveduto all'approvazione del piano, il Ministro del turismo e dello spettacolo procede alla nomina di un commissario il quale è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni, sentita la predetta commissione provinciale.

ART. 11.

(Piani interprovinciali)

Qualora, per le caratteristiche delle strutture turistiche di due o più province confinanti, si riconosca opportuno il coordinamento dei criteri per l'adeguamento dei servizi di ospitalità o di somministrazione di alimenti o bevande su tutto il loro territorio, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di propria iniziativa o su istanza di uno degli Enti provinciali per il turismo interessati può autorizzare questi alla formazione di piani interprovinciali.

ART. 12.

(Pubblicazione dei piani)

Entro quindici giorni dalla delibera di approvazione da parte dell'Ente provinciale per il turismo, o del commissario, il piano di adeguamento deve essere reso pubblico mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia. Esso sarà anche affisso negli albi dei comuni della provincia.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel foglio annunci legali può essere pre-

sentato ricorso avverso le determinazioni del piano al Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 13.

*(Domanda di autorizzazione
per l'apertura o per l'ampliamento)*

La domanda di autorizzazione amministrativa per l'apertura di un nuovo esercizio o per l'ampliamento di un esercizio esistente, nonché la domanda al sindaco del comune per il rilascio della relativa licenza di costruzione, devono essere corredate dal nulla-osta dell'Ente provinciale per il turismo, il quale delibera entro sessanta giorni, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 9, in conformità del piano quinquennale e alle sue eventuali variazioni.

Avverso la delibera dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla comunicazione al richiedente e dall'affissione della delibera all'albo dell'ente stesso.

Il Ministro decide in via definitiva entro novanta giorni sentita la Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

ART. 14.

(Commissione centrale)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione consultiva centrale composta:

dal direttore generale del turismo, che la presiede;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un rappresentante del Ministero della industria, commercio e artigianato;

da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

da un rappresentante dell'Unione nazionale degli Enti provinciali per il turismo (UNEPT);

da un rappresentante dell'Associazione italiana delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (ASATUR);

da sei rappresentanti degli operatori economici del turismo designati: uno dalla Con-

federazione generale italiana del commercio e del turismo, due dalla Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT); due dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) ed uno dalla Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggi e turismo (FIAVET);

da due rappresentanti dei lavoratori del settore del turismo.

La Commissione esprime parere sulle materie di cui agli articoli 5, 8 e 13.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 15.

(Sanzioni)

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge e le disposizioni che saranno espressamente indicate nel regolamento è punito con la ammenda da lire 25.000 a lire 500.000.

ART. 16.

(Regolamento di esecuzione)

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di cui all'articolo 14.

ART. 17.

(Norme d'attuazione)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso delle autorizzazioni di cui al regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento per l'esercizio dell'attività ricettivo-turistica, hanno diritto di ottenere la iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 1 previa istanza da presentare all'Ente provinciale per il turismo entro un anno a decorrere dalla data predetta e con il pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 7 nella misura di lire 5.000.

ART. 18.

(Norme abrogate)

Sono abrogati gli articoli 89, 91, 95 e 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.